



CONSIGLIO DELL'ORDINE
DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA

**REGOLAMENTO DEL CORSO PER L'INSERIMENTO NELLA LISTA DEI DIFENSORI
D'UFFICIO NEI PROCEDIMENTI CIVILI INNANZI AL TRIBUNALE PER I MINORENNI**

Art. 1. Il corso, per il perseguimento delle finalità di cui alla legge n. 149/2001, attuata per la difesa processuale del minore in data 1° luglio 2007, è organizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, per il tramite della Fondazione Forense Bolognese, d'intesa con il Presidente del Tribunale per i minorenni e il Procuratore della Repubblica presso il medesimo Tribunale.

Art. 2. Al corso possono accedere gli avvocati iscritti a un Ordine degli Avvocati del distretto dell'Emilia-Romagna, fino a esaurimento dei posti e al raggiungimento del complessivo numero dei partecipanti, rispetto alla capienza della piattaforma *webinar*, svolgendosi il corso in modalità "da remoto".

Le richieste d'iscrizione pervenute da avvocati iscritti ad Albi di fuori distretto saranno accettate, soltanto nell'ipotesi in cui non sia stato raggiunto il numero massimo di iscrizioni.

Art. 3. Il corso è organizzato in nove lezioni, ciascuna della durata di quattro ore. Le lezioni avranno a oggetto il diritto minorile, con particolare riguardo al sistema giudiziario minorile, al ruolo dell'avvocato e alla deontologia forense.

I docenti e i relatori sono scelti tra avvocati di provata esperienza nel diritto di famiglia, magistrati, docenti universitari e operatori dei servizi sociali.

Il programma, il calendario, l'orario delle lezioni e la domanda di partecipazione verranno pubblicati sul sito della Fondazione Forense Bolognese, nella sezione "Corsi istituzionali".

Art. 4. La modalità di svolgimento del Corso è prevista "da remoto", su piattaforma *Gotowebinar*. Ad ogni singola lezione, verrà verificata l'effettiva presenza dei partecipanti, tramite la registrazione dell'orario di accesso e di uscita dalla "stanza virtuale". Inoltre, durante ogni singola lezione, verrà fatta una verifica dei presenti e verrà richiesto ad ogni partecipante di scrivere il proprio nominativo nella *chat* della piattaforma, oppure, in alternativa, verrà proposta una domanda, alla quale il partecipante dovrà rispondere con la medesima modalità.

Art. 5. La frequenza al corso è obbligatoria per l'interesse del suo svolgimento o ad almeno l'80% dello stesso. L'eventuale assenza ad una o più lezioni, per un ammontare di ore non superiore al 20%, dovrà essere determinata da un oggettivo impedimento, da documentarsi per iscritto a cura del partecipante.

Art. 6. Al termine delle lezioni è previsto un esame finale, mediante colloquio, che ha lo scopo di verificare l'effettiva conoscenza, da parte dei partecipanti, delle materie trattate durante il corso.

Per la partecipazione alla prova finale orale, il cui superamento è necessario e

prodromico per l'iscrizione nell'elenco dei difensori d'ufficio presso la giurisdizione minorile, sono necessari i seguenti requisiti:

a) essere in regola con il pagamento dei contributi dovuti all'Ordine degli Avvocati di appartenenza e con gli oneri dichiarativi e contributivi con la Cassa Forense; b) non avere riportato sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento; c) non avere riportato condanne penali, come definite nel testo previsto dal DM 180/2010;

Art. 7. L'esame finale si svolgerà innanzi a una commissione composta da tre componenti individuati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna.

Art. 8. L'inserimento nell'elenco dei difensori d'ufficio è riservato ai soli avvocati iscritti a un Ordine degli Avvocati del distretto dell'Emilia-Romagna.

Art. 9. L'elenco dei difensori d'ufficio verrà trasmesso, a cura del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, presso il Tribunale per i Minorenni dell'Emilia-Romagna e presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni dell'Emilia Romagna, dal quale i magistrati potranno attingere discrezionalmente, per la nomina di un difensore d'ufficio, nei procedimenti civili di competenza funzionale giurisdizionale di quell'Ufficio.

Art. 5. Al termine del corso è previsto un esame finale che ha lo scopo di verificare l'effettiva conoscenza da parte dei partecipanti delle materie trattate nel corso.

Alla prova scritta finale, a domande multiple, saranno ammessi i partecipanti che avranno frequentato l'intero corso, salvo quanto previsto all'art. 3 co. 2.

Al partecipante che supererà l'esame verrà rilasciato un attestato di frequenza e di idoneità abilitante all'iscrizione nella lista dei difensori d'ufficio in materia civile innanzi al Tribunale per i minorenni.

Art. 6. L'esame finale si svolgerà innanzi a una commissione composta da tre componenti individuati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna.